OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

I sottoscrittori, concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Pescara si svolgano in modo da:

٠.;

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa;
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali,

convengono

sull'applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI

- A. Udienza di prima comparizione: regole generali comuni per il Tribunale sia in composizione collegiale che in composizione monocratica
- 1.1 Per ogni processo è tenuta un'udienza di prima comparizione (udienza filtro-smaltimento) nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., si formulano, ove consentito, richieste di riti alternativi e, previa dichiarazione di apertura del dibattimento, si ammettono le prove.
- 1.2 Per i processi di particolare complessità, sentite le parti, si forma il relativo calendario, che le parti ed il Tribunale si impegnano ad osservare con spirito di collaborazione.
- 1.3 I difensori, sia di fiducia che di ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza di cui sopra ovvero designano un sostituto che abbia il potere di concordare le date delle successive udienze, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.
- 1.4 Sempre nell'ottica della leale collaborazione, le parti si impegnano fornire indicazioni nella formulazione delle richieste di prova, utili alla immediata valutazione della loro rilevanza.
- 1.5 Il Consiglio dell'Ordine, nel redigere il calendario trimestrale dei difensori di ufficio di turno nelle varie udienze, avrà cura di inserire il numero telefonico del difensore designato per le udienze.

- 1.6 Il Presidente/Giudice segnala, dandone atto nel verbale di udienza, al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore di ufficio di turno che non sia presente in udienza all'orario di inizio senza valida giustificazione ovvero, in ipotesi di impedimento, non abbia delegato altro difensore di ufficio o comunque sia risultato telefonicamente non reperibile.
- 1.7 I magistrati ed i difensori sono tenuti ad indossare in udienza pubblica la toga e, possibilmente, la pettorina.
- 2.1 Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti, né si assumono prove e la circostanza sarà riportata nei décreti di citazione. La persona offesa o altro teste eventualmente presenti potranno essere assunti soltanto sull'accordo delle parti ovvero in casi eccezionali che rendano indifferibile l'audizione.
- 2.2 Nei provvedimenti che stabiliscono la prima comparizione delle parti davanti il Tribunale (decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, decreto che dispone il giudizio, decreto di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p.) sarà data chiara informazione alla persona offesa che la notifica è fatta al solo fine di consentire la costituzione di parte civile e che non si procederà in ogni caso alla sua assunzione in qualità di testimone né al suo esame in qualità di parte civile. La formula da inserire nei vari decreti di citazione sarà del seguente tipo: "la persona offesa, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa riconosciuti dalla legge, ha altresì la facoltà ma non l'obbligo di partecipare al processo assumendo la qualità di parte civile; è pertanto citata a comparire alla sopraindicata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni e il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente; potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire".
- 3.1 Nella trattazione viene assicurata precedenza ai procedimenti con imputati detenuti.
- 3.2 Nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è fissata entro un termine che consenta la citazione dei testi/consulenti/periti e comunque tenga conto dei termini di fase cui all'art. 303 c.p.p..
- 3.3 Al fine di evitare rinvii, ove ne siano a conoscenza, i difensori avranno l'accortezza di segnalare alla cancelleria del giudice al più presto, e in ogni caso almeno due giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia in carcere sopravvenuta dell'imputato, onde consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione.

- 4.1 Le udienze filtro/smistamento, sia nel settore collegiale che in quello monocratico, sono di regola fissate nella prima fascia oraria, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, secondo l'ordine stabilito nel prospetto di trattazione. Tali udienze verranno in ogni caso celebrate prima delle udienze di rinvio successive alla prima, fatta sempre salva la priorità ai procedimenti con imputati detenuti.
- **4.2** Sull'accordo dei difensori presenti, si terrà conto di quanto previsto nel successivo paragrado D) recante "Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità" nonché di concomitanti impegni professionali dei difensori.
- 5.1 A richiesta di parte e, previa autorizzazione del giudice, è possibile procedere alla registrazione fonica (ed alla eventuale trascrizione), della verbalizzazione di questioni preliminari.
- **5.2** La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione di prove è rinviata ad altra data quando la decisione delle questioni proposte si presenti complessa e comunque tale da ritardare la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa prima udienza.
- **6.** I difensori, ove abbiano presentato istanza di ammissione al *patrocinio a spese dello Stato* in fase di indagine o per l'udienza preliminare, avranno cura (se non già effettuato in sede di udienza preliminare) di depositare copia del provvedimento di ammissione unitamente a copia dell'istanza ove vi sia stata elezione di domicilio.
- 7.1 Nell'udienza filtro/smistamento dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica le parti, ove consentito, formulano le richieste di applicazione della pena, sulle quali il giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.
- 7.2 Nei giudizi abbreviati ammessi il giudice di regola fisserà udienza per la discussione in camera di consiglio. Il fascicolo del P.M., ove non direttamente acquisibile, verrà trasmesso al Tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione.
- B) Udienze di trattazione, successive a quelle di prima comparizione: regole generali comuni per le udienze monocratiche e collegiali
- **8.1** Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati per *fasce orarie*, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare da un

lato la sospensione dell'udienza (a seguito di rinvii per impedimento) e dall'altro inutili attese alle parti private, ai difensori e ai testimoni.

- 8.2 Il Presidente/Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, tiene conto, tra l'altro, di quanto previsto nel successivo paragrafo D) recante "Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità".
- 9.1 Al fine di assicurare una difesa effettiva all'imputato, il giudice, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di regola designerà nelle udienze successive alla prima lo stesso difensore in precedenza già designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p., ove si presenti personalmente per proseguire la difesa d'ufficio.
- 9.2 In ipotesi di assenza ingiustificata del difensore di ufficio di turno designato per l'udienza, secondo il calendario trimestrale comunicato dal Consiglio dell'Ordine, si procederà secondo quanto previsto al punto 1.6.
- 9.3 La ripetuta assenza del difensore di ufficio nominato ex art. 91 co. 1° c.p.p. potrà essere valutata quale abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p., con successiva nomina di nuovo difensore ex art. 97 co. 1° c.p.p..
- 10.1 Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione non solo del giorno e dell'ora dell'udienza ma altresì del nome del giudice o del Presidente del collegio e, se nota, la specificazione del numero dell'aula di udienza.
- 10.2 Con specifico riguardo ai testi vittime vulnerabili (e loro familiari) il P.M. ed il difensore, già all'atto della citazione, indicherà quale sala di attesa una delle due stanze appositamente allestite, denominate "Oltre" e situate al piano terra nei pressi dell'ingresso all'aula collegiale (a servizio anche dell'aula monocratica n. 2) e nei pressi dell'ufficio destinato ai Carabinieri (a servizio delle aule monocratiche nn. 3, 4 e 5).
- 10.3 All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'Ufficiale Giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere di udienza la presenza o meno dei propri testi nonché la presenza di testi vittime vulnerabili (e loro familiari) per consentire loro di accedere alle sale di aspetto loro destinate di cui al punto 10.2.
- 11.1 Qualora, per impedimento del giudice o altre insuperabili ragioni indipendenti dall'ufficio, debba essere rinviato un singolo processo, il giudice ne informa prima possibile tutte le parti a mezzo cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
- 11.2 Ove, per inderogabili esigenze d'ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la cancelleria esporrà tempestivo avviso, affisso alla vetrata dell'ufficio di accesso al

pubblico, e ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica – Ufficio udienze, nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara ed a quella della locale Camera Penale, affinchè quest'ultime possano avvertire i loro iscritti. I difensori si impegnano a partecipare comunque all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

- 12.1 I difensori comunicano, mediante tempestivo deposito in cancelleria, eventuale *legittimo impedimento* per concomitante impegno professionale o altro (da documentare) appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al processo.
- 12.2 Il difensore di fiducia comunica tempestivamente, mediante deposito in cancelleria, l'intervenuta *rinuncia al mandato difensivo*, con allegata documentazione della comunicazione alla parte, al fine di consentire al giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore di ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento di detto incombente o per la concessione di termine a difesa nei casi previsti dal codice, soprattutto laddove sia stata autorizzata la citazione dei testi.
- 13.1 Tutte le udienze hanno inizio alle ore 9.00 e proseguono fino alla pausa disposta, di regola tra le ore 13.30 e le ore 14.00, per un tempo non inferiore a 30 minuti. Le udienze di regola avranno termine entro le ore 17, salva l'eccezionale ed indifferibile esigenza di terminare l'istruttoria in corso o la discussione di una parte ovvero di consentire la decisione al giudice quando questa sia particolarmente complessa.
- 13.2 Il Giudice dispone tempestivamente il rinvio dei processi quando, nel corso dell'udienza, le parti segnalano l'assenza dei testimoni/consulenti o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi.
- 13.3 Nell'ottica della leale collaborazione le parti si impegnano a favorire semplificazioni istruttorie nonché, soprattutto nei processi di maggiore complessità, a depositare prima dell'udienza di discussione eventuali memorie e conclusioni scritte, fornendone copia alle altre parti.
- 14. La Procura della Repubblica si impegna a far sì che, nei processi con rito monocratico di maggiore complessità, il VPO delegato che ha partecipato alla prima udienza si attivi per ottenere le autorizzazioni necessarie per assicurare la continuità dell'attività anche nelle successive udienze.
- 15. Nelle udienze collegiali, al fine di consentire la partecipazione del P.M. titolare delle indagini o il P.M. assegnatario di processo rilevante e complesso, il Tribunale cercherà di

calendarizzare i rinvii ad udienze assegnate al medesimo P.M.; la Procura della Repubblica si impegna a comunicare, almeno con un semestre di anticipo, i calendari delle udienze con la designazione dei sostituti.

- **16.1** Le discussioni avvengono, di regola, alla stessa udienza di ultimazione delle attività dibattimentali.
- **16.2** Prima della discussione le parti segnalano al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi.
- 16.3 Il giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni assunte al termine della camera di consiglio
- 16.4 Il giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale solo quando la camera di consiglio si svolge nella medesima udienza nella quale vi è stata la discussione (e non si tratti di udienza per repliche) e sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi o comunque protrazione dell'udienza oltre l'orario indicato nel punto 12.1. E' sempre fatta salva la possibilità di redigere motivazioni contestuali quando sia prossima la scadenza dei termini di misura cautelare in corso.
- 16.5 In caso di motivazione contestuale, già la mattina successiva all'udienza il difensore potrà ottenere una copia informale della stessa (anche senza il completamento dell'intestazione) presso lo sportello di accesso alla cancelleria penale. La copia conterrà la dicitura "copia informale".

C) Udienze davanti al G.I.P./G.U.P. e udienze di convalida

- 17.1 Il G.U.P., nel momento in cui chiede al Presidente della sezione la data di udienza dibattimentale, trasmette, con lo strumento ritenuto più idoneo, copia della richiesta di rinvio a giudizio (al fine di far conoscere lo spessore del processo), indicando altresì l'esistenza di misure cautelari in corso.
- 17.2 Per analoghi motivi, il G.I.P., nel richiedere la data di udienza per i giudizi immediati ex art. 453 c.p.p., allegherà copia della richiesta di giudizio immediato del P.M., indicando l'esistenza di misure cautelari in corso.
- 17.3 La richiesta di date per i giudizi immediati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna dovrà indicare il titolo di reato.
- 18.1 Le udienze preliminari sono fissate per fasce orarie.

- 18.2 Alle udienze preliminari e, comunque, alle udienze che si celebrano avanti al G.I.P./G.U.P. si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1.6, 3.1, 3.3, 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 16.2, 16.3 e 16.4 e tutte le disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità di cui al paragrafo D).
- 19. Al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza preliminare, qualora sia avanzata alla stessa udienza richiesta di abbreviato, la discussione, tranne in ipotesi di celere trattazione del processo, sarà rinviata ad udienza successiva.
- 20.1 L'ufficio del G.U.P. trasmette il fascicolo per il dibattimento alla cancelleria della sezione dibattimentale, corredato dal fascicolo della provvisoria esecuzione ove siano state adottate misure, e il fascicolo del Pubblico Ministero alla segreteria del Sostituto procuratore almeno 15 giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
- 20.2 Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il G.U.P. osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art. 431 c.p.p. e cura la costituzione di apposito sotto-fascicolo contenente le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le nomine dei difensori e le elezioni di domicilio.
- 20.3 Il Gup avrà cura di inserire copia dei verbali delle udienze di rinvio utili ai fini della sospensione della prescrizione oppure indicare direttamente sulla copertina del fascicolo per il dibattimento i periodi di sospensione della prescrizione.
- 21. I difensori, ove abbiano presentato istanza di ammissione al patrocinio in fase di indagine o per l'udienza preliminare, avranno cura di depositare all'udienza preliminare o camerale copia del provvedimento di ammissione unitamente all'istanza ove contenente l'elezione di domicilio.
- 22. A richiesta di parte e, previa autorizzazione del giudice, è possibile procedere alla registrazione fonica (ed alla eventuale trascrizione), della verbalizzazione di questioni preliminari.
- 23.1 Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è inserita la seguente formula: "avverte le persone offese che hanno facoltà di nominare un difensore e di costituirsi parte civile nel processo sopramenzionato e che, ove non ritengono di intervenire, non è obbligatoria la loro presenza all'udienza fissata".
- 23.2 Il G.U.P. segnala nel fascicolo per il dibattimento la necessità della nomina dell'interprete ed inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: "la persona offesa, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa riconosciuti dalla legge, ha altresì la facoltà ma non l'obbligo di

partecipare al processo assumendo la qualità di parte civile; è pertanto citata a comparire alla sopraindicata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni e il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente; potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire".

- 24.1 I difensori iscritti nelle liste dei difensori di ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida di arresto o di fermo per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.
- 24.2 Il G.I.P. segnala al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore di ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato
- 24.3 Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il G.I.P. ne dà atto nel verbale d'udienza, che sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

D) Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità

- 25. Le parti firmatarie del presente protocollo, aderendo ai principi ed alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 23 ottobre 2013, poi aggiornata con la delibera del 31.10.2017, concordano circa l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della genitorialità o delle altre forme di benessere delle categorie di utenti della giustizia più disagiati in concreto, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense. A tal fine:
 - > riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'esercizio delle suddette attività;
 - ➤ affermano la necessità di collaborare per favorire la correttà applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità, *latu sensu* intesa, anche nell'ambito oggetto del presente protocollo;
 - intendono adottare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte e atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, della condizione di maternità e di paternità, alla realizzazione della conciliazione tra vita

professionale e vita familiare e al pieno riconoscimento dei principi di parità tra i genitori, ovvero di tutela delle fasce deboli della medesima utenza giudiziaria.

- 26.1 La donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente, allegando un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figlio/a ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
- 26.2 Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.
- 26.3 Nelle situazioni di cui ai precedenti punti, il processo sarà rinviato ad udienza successiva alla scadenza del periodo di tre mesi dal parto, applicando il disposto normativo di cui all'art. 420 ter co. 5° bis c.p.p..
- 27.1 Lo stato di allattamento potrà essere valutato dal Giudice quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico. Analogamente farà il Giudice in caso di gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai loro primi tre anni vita, qualora riferibili al genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio che ne abbia la cura prevalente e/o qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza dei figli medesimi. Presso il Tribunale di Pescara è in corso l'attuazione di un progetto per l'individuazione di uno spazio volto all'adempimento di tali necessità (denominato "spazio calmo").
- 27.2 Ai fini di cui al precedente paragrafo, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente, allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento (ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000)
- 28. Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p. dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento.
- 29.1 Le segreterie e le cancellerie avranno cura di regolare l'accesso agli uffici e il disbrigo delle relative attività, considerando le peculiari esigenze della donna avvocato/praticante legale in stato di gravidanza (o che rappresenti ragioni di urgenza legate all'allattamento) nonché al genitore avvocato/praticante legale che rappresenti urgenti necessità di cura della prole o altre gravi necessità dei figli.

29.2 Analoghe precauzioni dovranno essere destinate all'utenza che palesi condizioni di disabilità, ovvero patologie che all'evidenza sconsigliano lunghe attese per accessi agli uffici giudiziari.

Per la verifica della funzionalità del presente Protocollo è competente l'Osservatorio sulla giustizia del Tribunale di Pescara.

Il presente protocollo verrà altresì inviato al C.S.M. per la certificazione delle buone prassi negli uffici giudicanti e requirenti del circondario di Pescara

Pescara, 7 luglio 2020

Il Presidente della Sezione Penale, dott.ssa Maria Michela Di Fine

Meure Mudule III fu

Il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Rita Mantini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, avv. Giovanni Di Bartolomeo x Delega Ano. EUAUUEUS CALISTA

Il Presidente della Camera Penale di Pescara, avv. Vincenzo Di Girolamo / mint, hi hi-hi-

Il Presidente dell'AIGA, avv. Andrea Cocchini

Il Presidente dell'associazione dei Difensori di Ufficio, avv. Stefano Sassano

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Pescara, dott.ssa Rosalba Natali

Il Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dott.ssa Emanuela Zannerini Emanuela Zannerini